CITTA' DI PETILIA POLICASTRO

Provincia di Crotone

Settore n. 6 Servizi sociali Istruzione

RELAZIONE PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 DEL D. LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201

(Anno 2022 – Servizio di trasporto scolastico)

1. PREMESSA 3

2. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA 3

3. AMBITO OGGETTIVO DELLA RICOGNIZIONE 5

3.1. NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 5

3.2. CONTRATTO DI SERVIZIO 7

- Oggetto: 7
- Criteri tariffari: 7
- Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti: 7
- Sistema di monitoraggio – controllo: 7
- Identificazione del soggetto affidatario 8
- Andamento economico 8
- Qualità del servizio 8
- Riferimenti normativi 9

1. PREMESSA

In attuazione dell'art. 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, è stato approvato il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, rubricato "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*".

L'art. 30 di detto decreto legislativo, rubricato "*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*", così recita:

"*1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Dunque, i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, annualmente devono effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

Tale ricognizione riguarda "*ogni servizio affidato*", quindi, ciascun servizio esternalizzato, escludendo i servizi in economia, in quanto servizi sottratti al mercato, perché erogati direttamente dall'ente locale, anche se riconducibili, in astratto, alla categoria dei servizi pubblici locali.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Uno dei principali problemi che ci si trova ad affrontare è quello della individuazione dei servizi pubblici locali, oggetto della ricognizione.

A tale proposito, l'art. 2, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 201/2022 definisce «*servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» "i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».

In base all'ormai abrogato art. 112 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per servizio pubblico locale s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", all'art. 2, comma 1, lett. i) definisce i servizi pubblici locali di interesse economico generale (SIEG) come quei "*servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato*", mentre alla precedente lettera h), definisce i servizi di interesse generale (SIG) come quelle "*attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale*".

Accanto ai servizi pubblici, poi, vi sono i servizi a domanda individuale, ossia quella particolare categoria di servizi pubblici di attività di utilità sociale che i comuni possono decidere di attivare per la soddisfazione di determinati bisogni della comunità di riferimento e la cui elencazione è contenuta nel decreto del Ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983, il quale, nella premessa, definisce tali servizi come "*tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale*".

Tale elenco comprende: a) alberghi, (esclusi i dormitori pubblici), case di riposo e di ricovero; b) alberghi diurni e bagni pubblici; c) asili nido; d) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; e) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali; f) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; g) giardini zoologici e botanici; h) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; i) mattatoi pubblici; j) mense, comprese quelle ad uso scolastico; k) mercati e fiere attrezzati; l) parcheggi custoditi e parchimetri; m) pesa pubblica; n) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili; o) spurgo di pozzi neri; p) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; q) trasporti di carni macellate; r) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive; s) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

Sempre al fine di fare chiarezza sull'esatta individuazione dei servizi pubblici locali, oggetto della ricognizione, è utile richiamare la preliminare catalogazione dei servizi effettuata dall'ANAC nel "*Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali*", pubblicato sul proprio portale, per l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla nuova piattaforma della Trasparenza SPL.

L'elenco comprende: trasporto pubblico locale, rifiuti, servizio idrico integrato, ristorazione scolastica, assistenza domiciliare, assistenza minori, farmacie, servizi cimiteriali, manutenzione del verde pubblico, distribuzione di energia elettrica, distribuzione di gas naturale, parcheggi, illuminazione pubblica, asili nido, impianti sportivi, biblioteche, manutenzione edifici, assistenza disabili, riscossione tributi, supporto amministrativo, servizi sociali, trasporto scolastico, teatri, musei, servizi di manutenzione, varie tipologie o altro.

Ora, appare difficile classificare come servizi pubblici locali alcuni dei servizi elencati da ANAC, quali a esempio la riscossione dei tributi o i servizi amministrativi, che sono tipicamente servizi

strumentali. Così come sono altresì esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica, quali quelli generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali.

È, dunque, da escludere il servizio di mensa scolastica, rientrante, per come previsto dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, tra i servizi sociali e, a norma D. M. 31 dicembre 1983, tra i servizi a domanda individuale.

Quanto ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, essi attengono alle c.d. *utilities* e, dunque:

- al servizio rifiuti;
- al servizio idrico;
- alla distribuzione del gas;
- al trasporto pubblico locale (TPL).

Più difficile è definire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete.

A tale proposito, viene in soccorso il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, adottato in attuazione dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 201/2022.

Esso individua quali servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica:

- gli impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- i parcheggi;
- i servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);
- le luci votive;
- il trasporto scolastico.

3. AMBITO OGGETTIVO DELLA RICOGNIZIONE

Alla luce di quanto esposto, quanto ai servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete e non a rete oggetto di analisi, la ricognizione riguarda soltanto il servizio di trasporto scolastico.

Servizio	Modalità di affidamento	Soggetto erogatore
Trasporto scolastico	A terzi	MIR società cooperativa a.r.l.

L'individuazione del perimetro dei servizi inclusi nella ricognizione avviene alla data del 31 dicembre anno corrente, mentre per l'analisi vengono utilizzati gli ultimi dati ufficiali disponibili o alla data del 31 dicembre dell'anno 2022.

3.1. NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio riguarda il trasporto, di andata e ritorno, degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado su tutto il territorio comunale, caratterizzato da un'orografia particolarmente

difficoltosa e dalla presenza di ben tre frazioni, oltre che di unità abitative diffuse sulla totalità di esso.

A usufruire del servizio sono gli alunni delle scuole elementari e medie dei due istituti comprensivi presenti sul territorio: Istituto comprensivo "D. Alighieri" e Istituto comprensivo " G. Marconi".

Il servizio è svolto con i seguenti scuolabus comunali:

TIPO VEICOLO	TARGA
IVECO A45E10	BG270CN
FIAT IVECO A50/E4/18	FH583WS
IVECO A45E10	BG271CN
DAIMLER AG906	DM515VS
IVECO A50C	CW341TP
FIAT DUCATO	EM102FV

Essi effettuano i seguenti percorsi e giri:

Linea	Giro	Vie
Pagliarelle	1	San Demetrio, Indipendenza, Pugillo, Dei Francesi, V. Bachelet e diramazioni
	2	Gamma d'Oro, Silana, P. Togliatti, P. La Torre e diramazioni
	3	M. Bianchi, Del Carmine, Libertà, Adua, Regina Elena e diramazioni
Camellino - Manche	1	Scotoli, Salicone, Ciclamini, F.lli Bandiera, Dietro Manche, Manche e diramazioni
San Francesco - Dante Alighieri	1	Assunta, San Francesco e diramazioni
Paternise	1	Chiatri, Canalette, L. Sturzo, T. Madia, San Teodoro e diramazioni
	2	Paternise, W Tobagi, G. Amendola, Magna Grecia e diramazioni
Foresta	1	Comito, Nazionale, Giordano, Garibaldi, M. Preti, T. Campanella, A. Manzoni, Papa Giovanni XXIII, G. Di Vittorio, Gramsci, G. Verdi e diramazioni
	2	Comito, Nazionale, Giordano, Garibaldi, M. Preti, T. Campanella, A. Manzoni, Papa Giovanni XXIII, G. Di Vittorio, Gramsci, G. Verdi e diramazioni
	3	Comito, Nazionale, Giordano, Garibaldi, M. Preti, T. Campanella, A. Manzoni, Papa Giovanni XXIII, G. Di Vittorio, Gramsci, G. Verdi e diramazioni
Centro	1	S. Teodoro, A. Moro, Colla, E. Berlinguer, R. Lombardi, Giove, A. De Gasperi e diramazioni
Varie	1	Varie

3.2. CONTRATTO DI SERVIZIO

- **Oggetto:**

Essendo andata deserta la gara per l'affidamento del servizio e dovendosi comunque garantire lo stesso, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, non a caso rubricato «*Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107*», nonché a quanto ribadito dalla delibera n. 25 del 7 ottobre 2019 della Corte dei conti – Sezione autonomie, dalla cui lettura emerge chiaramente che il trasporto scolastico è da considerare un servizio pubblico essenziale, posto a garanzia del primario diritto allo studio, contemplato e garantito dalla Carta Costituzionale e la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito e la cui erogazione, nella ricorrenza dei presupposti di legge, deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (art. 114 Cost.) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione del servizio spetta all'Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino, tutto ciò premesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 2 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, per l'anno 2022, si è proceduto ad affidamenti diretti:

- il primo della durata di mesi 2 (febbraio e marzo), per un importo di € 30.455,57;
- il secondo della durata di mesi 2 (aprile e maggio) per un importo di € 33.244,91;
- il terzo della durata di 4 mesi (da settembre a dicembre), per un importo di € 35.133,32.

- **Criteri tariffari:**

A carico degli utenti è prevista una tariffa di € 20,00 al mese. Sono poi previste esenzioni per particolari categorie di utenti.

- **Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:**

L'affidatario:

- ✓ risponde, in ogni caso, direttamente e integralmente, di qualunque danno causato a persone e a cose in dipendenza della esecuzione del servizio, sollevando di conseguenza il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta al riguardo;
- ✓ deve attenersi a tutte le norme di leggi e regolamentari, che disciplinano il trasporto scolastico.
- ✓ dove comunque sempre uniformarsi alle istruzioni e disposizioni dall'Amministrazione.

- **Sistema di monitoraggio – controllo:**

L'Amministrazione si è riservata la facoltà di effettuare controlli sistematici qualitativi e quantitativi, al fine di verificare che il servizio sia svolto nei modi e nei tempi previsti.

È fatto obbligo all'affidatario di esibire tutti gli atti e i documenti di cui l'Amministrazione comunale faccia richiesta. L'affidatario deve comunque sempre uniformarsi alle istruzioni e disposizioni dall'Amministrazione.

- **Identificazione del soggetto affidatario**

Il soggetto affidatario è la MIR Società cooperativa a.r.l., con sede in Petilia Policastro, al Vico I San Francesco, n. 6 C.F. e P.I. 02492710799, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Crotone, R.E.A. n. 160696.

Il servizio viene svolto con l'utilizzo di n. 6 autisti.

- **Andamento economico**

Di seguito, si elencano i costi di competenza, nonché ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio.

COSTI

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi di competenza	n.d.	n.d.	€ 98.833,80

ENTRATE

Entrate di competenza	2020	2021	2022
Ricavi tariffari	n.d.	n.d.	€ 33.890,00
Finanziamenti ottenuti	n.d.	n.d.	€ 3.388,19
Totale entrate	n.d.	n.d.	€ 37.278,19

Il finanziamento ottenuto è relativo ai fondi del Piano Regionale per il diritto allo studio dell'anno scolastico 2022/23, di cui alla Legge regionale 8 maggio 1985, n. 27.

- **Qualità del servizio**

Per i periodi in questione (febbraio – maggio e settembre – dicembre 2022), il servizio è stato svolto regolarmente rispettando tutti gli obblighi contrattuali.

Tutte le istanze di iscrizione al servizio di trasporto scolastico pervenute all'Ente sono state soddisfatte, così come le richieste pervenute dagli Istituti scolastici per l'utilizzo degli scuolabus anche in orari extra scolastici per trasferte e/o gite varie.

Di seguito, si riportano alcuni elementi relativi alla qualità del servizio secondo gli indicatori contenuti nell'allegato 2 del Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, adottato in attuazione dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 201/2022.

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	**Tipologia indicatore**	**Trasporto scolastico**
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	N/D
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	N/D
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	N/D
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	N/D
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	N/D
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	N/D
Carta dei servizi	qualitativo	N/D
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Si
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	N/D
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	N/D
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	N/D
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Si
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Si
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	N/D
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Si
Accessi riservati	quantitativo	N/D
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	

- **<u>Riferimenti normativi</u>**

Il servizio di trasporto scolastico trova la propria previsione e disciplina generale nelle seguenti norme:

- la Legge 6 giugno 1974, n. 298, rubricata "*Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada*";
- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, rubricato "*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*";
- il D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, "*Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali*";

- il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, rubricato "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*";
- il D.M. 31 gennaio 1997, rubricato "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
- la circolare del Ministero dei trasporto 11 marzo 1997, n. 23;
- il D. M. 23 febbraio 1999, n. 88, rubricato "*Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753*";
- il D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395;
- il D. M. 28 aprile 2005, n. 161, rubricato "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci"
- il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, non a caso rubricato «*Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;
- Nuovo codice della strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
- la Legge regionale 8 maggio 1985, n. 27, rubricata "Norme per l'attuazione del diritto allo studio".
- le altre leggi regionali in materia di trasporto,
- il Codice civile;
- le altre disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi nazionali, regionali e locali vigenti in materia di trasporto di persone, di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico in quanto applicabili.

Il Responsabile del Settore n. 6

Dott. Giuseppe Comberiati

Giuseppe
Comberiati
22.12.2023
14:47:19
GMT+01:00